



Approvato con D.C.C. n. _____ del 30/11/2020

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI ASSISTENZIALI DI NATURA ECONOMICA

Art. 1

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Sono destinatari degli interventi i cittadini residenti nel territorio comunale che versino in condizioni di disagio derivanti da mancanza totale o inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno del nucleo familiare.

Gli interventi possono eccezionalmente riguardare persone non residenti, anche di cittadinanza non italiana (secondo quanto previsto dalla L.R. 11/2016 al comma 1 lett. b-c-d-e-f-i-k nonché al comma 2); in questo caso l'intervento assistenziale non potrà superare un periodo di mesi quattro, senza possibilità di rinnovo.

Art. 2

FORME DI INTERVENTO

Le forme di intervento economico si articolano in:

- a) Assistenza economica continuativa;
- b) Assistenza economica straordinaria;
- c) Assegno economico per servizio civico e tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all'inclusione sociale;
- d) Assistenza abitativa;
- e) Contributo economico per minori ed anziani ospiti di servizi residenziali;
- f) Assistenza economica per il servizio di mensa scolastica;
- g) Assistenza economica per il trasporto scolastico;
- h) Assistenza economica per la frequenza della Scuola Comunale dell'Infanzia;
- i) Assistenza economica per il pagamento di tributi comunali correnti e/o pregressi;
- j) Assistenza economica per il pagamento di utenze gas, energia elettrica, telefonia e di abbonamenti per servizi di primaria importanza ecc
- k) Assistenza economica a nuclei familiari con componente della coppia genitoriale soggetto a misure restrittive della libertà personale

Art. 3

ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA

È un intervento economico consistente in un sussidio mensile da erogare a persone sole o a nuclei familiari che non possono soddisfare autonomamente i bisogni primari. Detto intervento è limitato al periodo necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo interessato e non potrà, comunque, protrarsi per un periodo superiore ai quattro mesi, salvo eventuale riconferma basata su nuova graduatoria.

L'erogazione di tale contributo è regolato dalle norme presenti nell'art. 17 del presente regolamento.

Art. 4

CRITERI E MISURE DELLE PRESTAZIONI D'ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA

- a) Sono assistibili le persone e i nuclei familiari che non siano proprietari di beni immobili,

Piazza della Libertà, 7 – Tel. 06 9359181 – Fax: 06 935918211

P.I.: 00955241005 – C.F.: 01039930589 – C.A.P. 00040

sito: www.comune.castelgandolfo.rm.it

eccezion fatta per l'abitazione ove si risiede, e di beni mobili che non siano strettamente connessi ad una riconosciuta disabilità nella deambulazione, che non costituiscono un indispensabile strumento di lavoro, o per la vita di relazione. Comunque tali beni non dovranno essere di lusso.

- b) Il contributo economico è erogato tenendo presente che il richiedente non abbia parenti, entro il secondo grado, tenuti agli alimenti (art. 433 e segg. del Cod. Civ.) o che, laddove vi siano, questi risultino a loro volta in condizioni economiche tali da essere impossibilitati a provvedere. Sono da ritenersi esonerati da qualsiasi contributo i parenti tenuti agli alimenti che abbiano situazione I.S.E.E. inferiore ad € 8.500,00.

Qualora i parenti, tenuti secondo quanto sopra espresso, si rifiutassero di adempiere ai loro obblighi, ovvero non fossero disponibili ad alcun contatto con il servizio, o si facessero già carico di alcune spese fisse e ciononostante fosse necessario integrare questa forma di aiuto, l'Amministrazione Comunale procederà all'erogazione della prestazione. Per tali spese sostenute l'Amministrazione Comunale potrà procedere con azione legale di rivalsa.

- c) La condizione di assistibilità è determinata dall'esistenza delle condizioni di bisogno per la cui valutazione sono stati formulati alcuni criteri guida, riportati nella Tabella A. I criteri costituiscono il riferimento per l'operatore sociale nel lavoro di quantificazione standardizzata dei vari indicatori (reddito e consumi, stato di famiglia, situazione sociale e sanitaria) con un'unica scala di misurazione che è espressa in punti. La condizione di bisogno, risultante di vari fattori, viene pertanto determinata dal superamento di una soglia critica che è individuata nel punteggio "100".

Pertanto l'ammontare del sussidio mensile continuativo è da quantificarsi in base al punteggio conseguito, secondo il seguente schema:

Punteggio	Importo sussidio mensile
da p.ti 101 a 120	€ 50,00
da p.ti 121 a 140	€ 100,00
da p.ti 141 a 160	€ 150,00
da p.ti 161 a 180	€ 200,00
oltre p.ti 180	€ 250,00

- d) Qualora il bilancio comunale non consenta la corresponsione a tutti i richiedenti degli importi calcolati od al fine di soddisfare un maggior numero di istanze riconosciute idonee, il Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali, con motivato atto, potrà operare riducendo proporzionalmente gli importi di cui al precedente punto c) od il periodo per il quale il contributo è concesso.

Art. 5

ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

E' un intervento economico una tantum rivolto a persone o a nuclei familiari che si trovino a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di produrre reddito ed il ménage familiare, quali spese eccezionali per l'inserimento scolastico e la formazione professionale dei portatori di handicap, gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal S.S.N., la perdita dell'alloggio, il venir meno di un congiunto per morte, abbandono, carcere.

Art. 6

CRITERI E MISURE DELLA PRESTAZIONE D'ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

La prestazione economica una tantum va intesa come contributo per spese relative ad un particolare ed eccezionale stato di bisogno che il richiedente documenterà e l'operatore sociale verificherà successivamente. La misura di detto contributo è commisurata alla situazione complessiva del richiedente (reddito, consumi, stato di famiglia, situazione sociale e sanitaria) che dovrà comunque trovarsi nelle condizioni di assistibilità di cui all'art. 4 lettera "c". In ogni caso il sussidio non potrà superare il 70% della spesa sostenuta e documentata e l'importo, comunque non superiore ad € 2.000,00, sarà stabilito, dopo la predisposizione di una dettagliata relazione dell'operatore sociale, con atto di Giunta Comunale. Coloro che dovessero beneficiare di un intervento economico straordinario non potranno ricevere eventuali sussidi continuativi per il mese di erogazione del contributo una tantum.

La Giunta Comunale potrà, inoltre, intervenire concedendo un contributo massimo di € 500,00 ai nuclei familiari interessati da sfratti esecutivi che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 4 lettera "c". Il contributo potrà arrivare ad € 1.000,00 nel caso nel nucleo si trovino minori, ultrasessantacinquenni o portatori di handicap.

Per fronteggiare esigenze particolari ed urgenti il Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali, in deroga a quanto previsto all'art. 17, potrà disporre, su richiesta dell'interessato e su proposta motivata dell'operatore sociale, l'immediata erogazione di una somma di denaro, che non potrà essere superiore ad € 300,00 (nell'eventualità che sia necessario intervenire per più persone non si potrà comunque erogare una somma che nel mese superi € 600,00).

Per velocizzare l'erogazione di tale contributo, scongiurando il verificarsi di situazioni critiche, si potrà ricorrere alla figura dell'economo comunale cui a priori verrà assegnato, con determinazione dirigenziale, un fondo di pronta cassa di € 300,00.

Art. 7

ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZIO CIVICO

Al fine di scongiurare possibili situazioni di esclusione sociale, anche derivante dalla situazione di estrema povertà, ai cittadini che ne facciano richiesta sarà offerto l'inserimento nel servizio civico secondo un progetto personalizzato teso a garantire l'integrazione nel tessuto sociale del paese e scongiurare l'isolamento dell'utente.

I richiedenti l'inserimento nel servizio civico, che siano riconosciuti sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza ed assistibili ai sensi dell'art. 4 e che siano privi di occupazione, potranno essere chiamati a svolgere attività di servizio civico nei seguenti settori:

- servizio di vigilanza, custodia, manutenzione di strutture pubbliche (palestre, biblioteche, scuole, bagni pubblici ecc.);
- servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- servizio di collaborazione con il personale scolastico per i compiti legati al servizio mensa, alla vigilanza negli orari di uscita ed entrata nelle scuole, ecc ...;
- servizio di aiuto a persone disabili e servizi di aiuto personale a soggetti non autosufficienti o con situazione familiare riconosciuta idonea dall'assistente sociale.

Detti incarichi, che il Comune affiderà a soggetti pensionati, inoccupati o disoccupati, non costituirà un rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né privato, né a tempo determinato, né indeterminato, ma esclusivamente un rapporto di locazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile, in quanto trattasi di attività a carattere meramente "occasionale" e rese esclusivamente a favore della città, per cui le prestazioni non sono soggette ad I.V.A.

Per l'inserimento nelle attività di servizio civico i cittadini dichiareranno in apposito modello di domanda di non svolgere alcuna attività lavorativa e di essere disponibili a prestare

la propria opera consapevoli che in nessun caso detta prestazione potrà assumere il carattere di lavoro subordinato nei confronti dell'amministrazione. Per detto servizio si provvederà a stipulare apposita assicurazione per infortuni.

Ogni assistito che presterà servizio riceverà un contributo mensile di € 320,00 per un'attività di 14 ore settimanali (indicativamente 59 ore mensili), per un periodo massimo di n. 11 mesi consecutivi.

Il limite massimo per l'erogazione del servizio civico comunale è il compimento del settantacinquesimo anno d'età.

Le modalità di erogazione del contributo avverrà nel rispetto delle norme stabilite nell'art. 17 del presente regolamento.

Art. 8

TIROCINI DI INSERIMENTO O REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLA RIABILITAZIONE E ALL'INCLUSIONE SOCIALE

Nel rispetto degli stanziamenti di bilancio e delle procedure definite dalla D.G.R. 511 del 30/12/2013, il comune garantisce l'attivazione di tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all'inclusione sociale dei soggetti svantaggiati, come definiti all'art. 1 c. 2 dell'allegato A della D.G.R. 511/2013.

Il comune potrà favorire l'attivazione di tali tirocini sia come soggetto promotore che come soggetto ospitante.

La convenzione tra il comune e gli altri soggetti coinvolti (Centro per l'impiego, ASL, soggetti privati) definirà compiti ed oneri di ciascuno (orari del tirocinio, soggetto ospitante e tutor, competenze nell'attivazione della copertura INAIL e accensione polizza RCT, eventuale indennità di partecipazione, ecc...).

Ai soggetti inseriti nei tirocini potrà essere corrisposta un'indennità mensile di € 320,00 per un'attività di 14 ore settimanali (indicativamente 59 ore mensili); l'indennità ed il monte orario settimanale potranno essere modificati (solo in riduzione), anche indipendentemente uno dall'altro, secondo il progetto dei servizi sociali e gli accordi assunti nella convenzione.

Art. 9

ASSISTENZA ABITATIVA

È un servizio previsto dall'art. 35 della L.R. n. 11 del 10/08/2016 volto a favorire la permanenza dell'anziano nel proprio ambiente mediante contributi per la manutenzione straordinaria ed ordinaria dell'alloggio.

I contributi sono comunque erogati a persone e/o nuclei familiari (anche in assenza di anziani) che si trovino nelle condizioni di assistibilità di cui al precedente art. 4.

L'Amministrazione Comunale nell'erogazione del contributo finalizzato ai lavori di ordinaria manutenzione deve tenere conto delle seguenti priorità:

1. impianto elettrico, idraulico, riscaldamento, telefonico;
2. tinteggiatura pareti e porte;
3. piccole riparazioni.

Gli interessati devono presentare istanza al Sindaco, con specifica dei lavori che intendono eseguire nell'abitazione, corredata dai seguenti documenti:

- documentazione di rito come da successivo art. 15;
- copia del titolo di godimento dell'alloggio;
- preventivo di spesa.

Su richiesta del responsabile dell' Area Sociale, l'Ufficio Tecnico Comunale effettuerà un sopralluogo preliminare al fine di accertare la necessità dell'intervento richiesto; successivamente l'U.T.C. verificherà che i lavori siano stati eseguiti a norma.

L'Amministrazione Comunale concederà quindi, a presentazione di fattura o ricevuta fiscale, un contributo nella misura massima di € 1.500,00, in base alle seguenti fasce:

Valore I.S.E.E. del richiedente	Percentuali	Contributo max concedibile
Fino ad € 2.500,00	100%	€ 1.500,00
da € 2.500,01 a € 5.000,00	75%	€ 1.200,00
da € 5.000,01 ad € 8.500,00	50%	€ 750,00

Oltre i 8.500,00 euro di situazione I.S.E.E. non sarà concesso alcun contributo.

L'erogazione del contributo avverrà nel rispetto delle norme stabilite nell'art. 17 del presente regolamento.

Art. 10

CONTRIBUTO ECONOMICO PER MINORI ED ANZIANI OSPITI DI SERVIZI RESIDENZIALI

Salvo disposizione della magistratura, interventi urgenti e temporanei necessari alla tutela degli utenti o disposizioni di legge (nel qual caso il Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali è tenuto ad intervenire in piena autonomia), l'ospitalità in servizi residenziali (in particolare se la spesa conseguente impegna esercizi finanziari ulteriori oltre quelli previsti dal bilancio pluriennale dell'ente) è disposta con atto di Giunta Comunale dopo aver esperito ogni tentativo per attuare forme assistenziali alternative quali l'assistenza a domicilio, il sostegno socio-economico alla famiglia, l'affidamento ad altro idoneo nucleo familiare.

Le rette delle strutture residenziali per minori sono a carico totale o parziale dei parenti tenuti agli alimenti nei casi in cui questi non siano esonerati per motivi di reddito ai sensi dello art. 4 lett. b).

Nell'eventualità in cui i parenti possano contribuire solo parzialmente, l'Amministrazione Comunale integrerà con propri fondi; negli altri casi l'Amministrazione Comunale provvede alla corresponsione totale delle rette.

Le rette delle strutture residenziali per anziani sono a carico degli stessi.

Fatto salvo il diritto dell'anziano di mantenere la somma corrispondente alla pensione minima sociale, l'Amministrazione Comunale, dovrà valutare la possibilità che gli eventuali parenti, tenuti agli alimenti, possano partecipare alle spese di ricovero ed eventualmente provvedere all'integrazione della somma relativa al ricovero

L'erogazione del contributo avverrà nel rispetto delle norme stabilite nell'art. 17 del presente regolamento.

Per favorire percorsi di semiautonomia di ragazzi e/o di nuclei madre/bambini inseriti in strutture di accoglienza su disposizione giudiziale, l'assistente sociale potrà predisporre progetti che prevedano il supporto economico agli utenti interessati così da rendere realizzabile il percorso previsto per il tempo utile al raggiungimento degli obiettivi fissati.

Gli interventi potranno prevedere:

- contributi per il pagamento del canone di locazione dell'abitazione familiare (sino ad un max di € 400,00 mensili e comunque per una quota non superiore al 90% del canone stesso)
- contributi economici continuativi così come previsti all'art. 4 c. c), in deroga alla graduatoria quadrimestrale e secondo i punteggi definiti nella tabella A
- contributi per attività utili al perfezionamento dell'autonomia (corsi di formazione professionale, specializzazioni, acquisto attrezzature, ecc...) per un massimo di €

1.500,00

- contributi per servizi scolastici e/o di assistenza e supporto educativo dei minori.

Nelle more della decisione del Tribunale per i minorenni o qualora sussista il rischio di grave danno per i minori, il progetto inizialmente predisposto, se non concluso, potrà essere prolungato per un periodo (massimo) uguale alla metà del periodo previsto nel progetto iniziale; il progetto potrà proseguire anche qualora gli utenti non risultassero più residenti nel comune ma fossero ancora affidati alla tutela del sindaco o al servizio sociale.

Art. 11

ASSISTENZA ECONOMICA PER IL SERVIZIO DI MENSA, FREQUENZA E TRASPORTO SCOLASTICO

E' un intervento economico consistente in un contributo finalizzato alla copertura dei costi della mensa nelle scuole, del trasporto scolastico e dei "contributi di funzionamento" della Scuola Comunale dell'Infanzia. L'erogazione del contributo avverrà nel rispetto di tre specifiche graduatorie preparate dall'operatore sociale e approvate con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali. Le graduatorie verranno approvate entro il 20 settembre di ciascun anno, e per tale motivo, le richieste relative a suddetto intervento dovranno essere presentate entro e non oltre il 10 settembre.

Art. 12

CRITERI PER LA CREAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSISTENZA ECONOMICA PER I SERVIZI DI MENSA, FREQUENZA E TRASPORTO SCOLASTICO

Le graduatorie verranno formate seguendo lo stesso criterio utilizzato per l'assistenza economica continuativa. Il diritto ad usufruire dei contributi viene maturato con il raggiungimento di 130 punti.

Le graduatorie, preparate a cura dell'operatore sociale e approvate con determina del responsabile dell'Area Sociale, dovranno riportare anche gli elenchi delle domande che, eventualmente, non siano state accolte, indicandone i motivi.

Le graduatorie varranno per l'intero anno scolastico ma la concessione dei contributi potrà essere riconosciuta anche solo per periodi di durata inferiore o per una quota percentuale dei costi previsti, nel rispetto delle disponibilità di bilancio.

Art. 13

ASSISTENZA ECONOMICA PER IL PAGAMENTO DI TRIBUTI COMUNALI ED UTENZE/ABBONAMENTI PER SERVIZI DI PRIMARIA IMPORTANZA

L'Amministrazione Comunale garantisce, ai cittadini che presentino situazioni di disagio sociale e/o economico, la possibilità di ottenere contributi economici tesi al pagamento e/o rimborso di tributi comunali (correnti e/o pregressi) e utenze od abbonamenti relativi a servizi di primaria importanza quali quelli che garantiscono la salute, le attività relazionali ed una vita decorosa (gas, energia elettrica, telefonia, trasporto pubblico, ecc ...). Per i richiedenti tali contributi le modalità di presentazione delle richieste sono le stesse fissate per l'assistenza economica continuativa. L'assistente sociale comunale redigerà un'unica graduatoria che però dovrà tener conto dell'importanza delle utenze per il quale si chiede il contributo (ad es. chi avrà la necessità di pagare le bollette dell'energia elettrica dovrà essere considerato "in situazione più urgente" di chi chiederà contributi per la bolletta telefonica).

Il contributo da concedersi verrà fissato, in base alle seguenti fasce:

Valore I.S.E.E. del richiedente	Percentuali	Contributo max concedibile
Fino ad € 2.500,00	100%	€ 300,00
da € 2.500,01 a € 5.000,00	75%	€ 200,00

da € 5.000,01 ad € 8.500,00

50%

€ 100,00

Oltre i 8.500,00 euro di situazione I.S.E.E. non sarà concesso alcun contributo.

L'erogazione del contributo avverrà nel rispetto delle norme stabilite nell'art. 17 del presente regolamento.

Art. 14

ASSISTENZA ECONOMICA A NUCLEI FAMILIARI CON COMPONENTE DELLA COPPIA GENITORIALE SOGGETTO A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

Ai nuclei familiari con presenza di minori che abbiano uno dei componenti la coppia genitoriale soggetto a misure restrittive della libertà personale (reclusione in carcere, arresti domiciliari, ecc...) che impediscano lo svolgimento dell'attività lavorativa e riducano la capacità di produzione di reddito del nucleo familiare, è garantito un contributo economico mensile finalizzato al mantenimento dei minori medesimi.

Il contributo viene riconosciuto solo per misure restrittive conseguenti a condanne (di qualunque grado) e per misure di custodia cautelare con pena superiore a mesi tre.

Il contributo viene concesso, in deroga alla procedura prevista dall'art. 17, dietro istanza degli interessati alla quale dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- attestazione I.S.E.E. del nucleo familiare rilasciata successivamente all'applicazione della misura restrittiva
- copia dell'ordinanza e/o sentenza di condanna
- documentazione A.S.L. attestante stati di salute dei componenti del nucleo familiare tali da aggravare la situazione economica della famiglia.

L'assistente sociale, dopo attenta verifica della situazione del nucleo familiare, presenterà un progetto relativo all'erogazione di un contributo economico mensile che potrà essere erogato per l'intera durata della misura restrittiva ampliata di un periodo di mesi 6, utili a garantire il reinserimento lavorativo del cittadino.

Annualmente, entro il 30 aprile, il progetto dovrà essere aggiornato.

Il contributo sarà calcolato nel rispetto dello schema seguente e sarà liquidato anticipatamente in ratei mensili da pagare entro il quinto giorno del mese.

CONTRIBUTO MENSILE n. minori nel nucleo familiare	Valore I.S.E.E.		
	X < 3.500,00	3.500,00 < X < 5.000,00	5.000,00 < X
1	200,00	150,00	100,00
2	300,00	250,00	200,00
3	350,00	300,00	250,00
> 3	400,00	350,00	300,00

Oltre i 7.500,00 euro di situazione I.S.E.E. non sarà concesso alcun contributo.

La somma individuata attraverso l'uso della tabella potrà essere aumentata fino ad un massimo del 20,00% qualora il nucleo familiare fosse interessato da situazioni sanitarie di particolare gravità. La percentuale di incremento sarà definita nel progetto redatto dall'assistente sociale.

Ai fini della quantificazione del contributo, i figli maggiorenni frequentanti la scuola secondaria di secondo grado saranno considerati come minorenni fino al conseguimento della maturità e comunque non oltre il compimento del ventesimo anno d'età.

Art. 15

PROCEDIMENTO PER LA RICHIESTA DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

La richiesta di prestazioni assistenziali deve essere presentata per iscritto su apposito modulo fornito dall'ente, ad esso deve essere allegata copia della certificazione I.S.E.E. del richiedente o la richiesta della stessa (modello unico).

All'istanza deve, inoltre, essere allegata la documentazione ritenuta utile a chiarire particolari circostanze, la natura e l'entità del bisogno.

In particolare è richiesto:

- eventuali ricevute di affitto;
- ricevute di bollette elettriche, telefoniche, del gas ed altre utenze dell'ultimo anno;
- ogni altro documento utile a comprovare quanto dichiarato nella domanda;
- eventuale altra documentazione richiesta.

La domanda completa della documentazione prescritta, va protocollata il giorno stesso della presentazione.

All'atto della presentazione dell'istanza il cittadino sarà informato, come precisato in calce all'istanza stessa, che in caso di dichiarazione mendace è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 496 del Cod. Penale, e che è tenuto a comunicare ogni e qualsiasi variazione della condizione documentata entro e non oltre 30 giorni dal suo verificarsi.

Sarà inoltre comunicato all'interessato il nome del responsabile del procedimento e dell'eventuale sostituto nell'ipotesi di assenza o impedimento del responsabile.

Art. 16

ACCERTAMENTO ISTRUTTORIO

L'istruttoria, la valutazione e la proposta d'intervento sono affidate all'assistente sociale che, dopo un'approfondita indagine sociale, segnalerà agli altri operatori del distretto socio-sanitario RM6/2 l'esistenza di eventuali problematiche per cui è necessario attivare forme assistenziali diverse dalla prestazione economica.

La proposta d'intervento economico dell'operatore sociale, sarà oggetto di determinazione del Responsabile dell'Area Sociale.

Art. 17

DECISIONE

Per la decisione e l'erogazione dei contributi si applicherà il seguente metodo:

1) Per l'assistenza economica continuativa e l'assegno economico per servizio civico l'erogazione del sussidio avverrà, con cadenza quadrimestrale, nel rispetto della graduatoria presentata dall'operatore sociale e approvata con determinazione del Responsabile dell'Area Sociale. Le graduatorie verranno approvate in tre tempi, entro il 31 marzo, il 31 luglio ed il 30 novembre di ciascun anno, valutate le domande pervenute rispettivamente entro il 10 marzo, il 10 luglio ed il 10 novembre (presentate in data successiva al termine ultimo di presentazione della domanda del quadrimestre precedente). Le persone ammesse ad ottenere il beneficio economico verranno individuate nel rispetto della graduatoria e della disponibilità di bilancio dell'anno in corso.

Il contributo massimo (relativo all'assistenza economica continuativa ed al pagamento di tributi comunali ed utenze/abbonamenti per servizi di primaria importanza) da erogare in ciascun quadrimestre dovrà rispettare i seguenti tetti:

- per quello erogato nel mese di marzo: il 40% dello stanziamento di bilancio disponibile al momento della concessione
- per quello erogato nel mese di luglio: il 60% dello stanziamento di bilancio disponibile al momento della concessione
- per quello erogato nel mese di novembre: l'intera somma disponibile sul capitolo di bilancio.

Per quanto riguarda il servizio civico, invece, si procederà all'inserimento nel rispetto delle disponibilità di bilancio e del progetto individuale predisposto dall'assistente sociale.

Coloro che, pur rientrando in graduatoria non dovessero beneficiare del contributo, ferma

restando la ripresentazione della domanda, avranno priorità nella graduatoria successiva, nei confronti dei soggetti con medesimi punteggio.

2) Per l'assistenza economica straordinaria, l'assistenza abitativa ed il contributo economico per minori ed anziani ospiti di servizi residenziali, la concessione avverrà entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. In caso di accoglimento della richiesta la determinazione indicherà l'ammontare, la natura e la durata delle prestazioni; in caso di non accoglimento della domanda la comunicazione dovrà riportare la motivazione del rigetto.

Art. 18 RICORSO

Nel caso in cui l'utente dovesse ritenere violati i propri diritti, avrà la possibilità di ricorrere avverso la decisione (ricorrendo alla figura del Difensore Civico Regionale oltre che al T.A.R. del Lazio) con impugnazione del relativo atto in base alle norme vigenti in materia.

Art. 19 AZIONE DI RIVALSA PER SUSSIDI INDEBITI

I cittadini che abbiano indebitamente riscosso i sussidi sulla base di dichiarazioni mendaci, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato ed in un'unica soluzione le somme introitate, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art. 496 del Codice Penale per le dichiarazioni false.

Vanno altresì rimborsati all'Amministrazione Comunale gli importi relativi ad interventi posti in essere nei confronti di cittadini che, privi di disponibilità economica al momento dell'erogazione del contributo, dovessero, nei successivi ventiquattro mesi, entrare in possesso di congrui mezzi economici.

Per l'eventuale restituzione coattiva l'Amministrazione si avvarrà della procedura per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti Pubblici.

Art. 20 NORME CONCLUSIVE

I contributi o qualsiasi altra forma di assistenza di cui al presente regolamento saranno erogati tenendo conto delle disponibilità di bilancio.

Fa parte integrante del presente regolamento quanto deliberato dal Consiglio Comunale il 28/03/1996 con atto n. 15.

Il presente regolamento non ha efficacia retroattiva, i provvedimenti presi mediante atti adottati prima dell'entrata in vigore dello stesso saranno, quindi, modificati solo per gli effetti non ancora prodotti.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione..

Art. 21 ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA IN SITUAZIONI DI EMERGENZA

In caso di emergenza sanitaria e/o calamità naturale, al fine di fronteggiare esigenze particolari ed urgenti, il Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali, anche in deroga a quanto previsto all'art. 17, può disporre, su richiesta dell'interessato e su proposta motivata dell'operatore sociale, la concessione di una provvidenza economica, mediante tempestiva ed immediata erogazione di una somma di denaro, comunque non superiore ad € 300,00. Nell'eventualità che sia necessario intervenire per più nuclei familiari, non si potrà comunque erogare una somma che nel mese solare superi complessivamente € 1.800,00.

TABELLA A - Criteri guida per la valutazione dello stato di bisogno

Per la determinazione del punteggio viene attribuito ad ogni richiesta un punteggio base di 100. A questo si aggiunge il punteggio proveniente da:

1) VALORE I.S.E.E. DEL RICHIEDENTE

Per un I.S.E.E. compreso:

tra € 0,00	e € 3.000,00	p.ti + 50
tra € 3.000,01	e € 4.000,00	p.ti + 35
tra € 4.000,01	e € 5.000,00	p.ti + 25
tra € 5.000,01	e € 6.000,00	p.ti + 15
tra € 6.000,01	e € 7.000,00	p.ti + 10
tra € 7.000,01	e € 8.000,00	p.ti + 5
tra € 8.000,01	e € 9.000,00	p.ti 0
tra € 9.000,01	e € 9.750,00	p.ti - 5

Per ogni € 750,00 in più sottrarre 5 punti.

A chi presenterà I.S.E.E. con valore inferiore a € 1.000,00 verrà richiesta un'autocertificazione circa i mezzi di sussistenza a sua disposizione (somme non dichiarabili ai fini dell'I.S.E.E., aiuti familiari, aiuti del privato sociale, ecc...); il rifiuto di produrre tale autocertificazione corrisponderà alla revoca della richiesta di contributo.

Ai soggetti percettori il Reddito di Cittadinanza (D.L. 4/2019 e s.m.i.) alla data di scadenza del quadrimestre (10/03, 10/07/, 10/11), anziché il punteggio definito nella precedente tabella, verrà assegnato il punteggio "costante" uguale a 10 p.ti. Il punteggio di + 10 è assegnato in considerazione del fatto che il RdC è finalizzato a livellare l'I.S.E.E. di ogni nucleo familiare al valore di € 6.000,00

2) SITUAZIONE FAMILIARE

Per ogni figlio minore	p.ti +10
Per ogni componente ultrasessantacinquenne	p.ti +5
Per ogni portatore di handicap	p.ti +5

3) SITUAZIONE SOCIALE

Devono essere considerati i vari fattori che generano o accentuano l'emarginazione sociale e lo stato di bisogno, quali la solitudine, l'invalidità, la vedovanza, la carcerazione, la prole numerosa, l'abitazione angusta e misera, ecc. Per tale situazione l'operatore sociale può attribuire un punteggio compreso tra punti 0 e punti + 30.

Qualora l'operatore sociale rilevi un discreto tenore di vita può attribuire un punteggio in sottrazione compreso tra 0 e -25.

4) SITUAZIONE SANITARIA

Deve considerarsi il bisogno sanitario di ogni membro della famiglia sia per le malattie gravi in stato di acuzie sia per quelle croniche, da comprovare mediante certificazione medica specialistica rilasciata da una struttura pubblica, che possono anche determinare inabilità permanente. Per tale situazione l'operatore sociale può attribuire un punteggio compreso tra punti 0 e +30.

5) INDICATORI DI CONSUMO

Devono considerarsi i consumi relativi all'energia elettrica, al gas e al telefono; saranno pertanto richieste le bollette delle utenze elettriche, del gas e della fonia; nei casi di consumo ingiustificatamente eccessivo può essere attribuito un punteggio compreso tra punti 0 e -25.